

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TRASPARENZA

approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n.26 del 17/10/2013

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 — Ambito di applicazione

1. Questo regolamento, in applicazione della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013, stabilisce i criteri e le modalità per dare attuazione al principio di trasparenza.
2. Restano ferme le norme e le disposizioni comunali vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi.
3. Il rispetto delle norme di questo regolamento costituisce obiettivo gestionale dell'attività e parametro di valutazione della qualità dei servizi prestati.
4. I soggetti privati, di qualunque natura, che, a qualunque titolo, svolgono attività per conto del Comune sono tenuti a rispettare i principi contenuti nell'articolo 2.

Articolo 2 - Principi

1. La trasparenza, salvi i limiti indicati nell'articolo 7, ha per oggetto l'intera attività del Comune, compresa quella esercitata secondo le norme di diritto privato. Deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) **legalità**: l'attività amministrativa deve essere esercitata esclusivamente nei casi, alle condizioni, con i limiti e per le finalità previste dalla legge;
 - b) **uguaglianza e imparzialità**: divieto di discriminare la posizione dei soggetti coinvolti dall'attività dell'amministrazione e l'obbligo di far prevalere l'interesse pubblico solo a seguito di un'equilibrata ponderazione di tutti gli interessi e nella misura strettamente necessaria a tutelare l'interesse pubblico;
 - c) **buon andamento**: l'attività amministrativa deve risultare adeguata, appropriata e proporzionata in relazione alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico;
 - d) **responsabilità**: l'amministrazione ha l'obbligo di prevedere e valutare le conseguenze della propria attività e di adottare, in caso di necessità, le opportune misure correttive;
 - e) **efficienza**: obbligo di realizzare il soddisfacimento dell'interesse pubblico mediante l'ottimale utilizzo delle risorse e dei mezzi a disposizione;
 - f) **efficacia**: obbligo di conseguire gli obiettivi prefissati adottando le misure che risultano più idonee;
 - g) **integrità**: l'amministrazione, nello svolgimento della propria attività, deve, assicurando il rispetto della legge, perseguire esclusivamente gli interessi pubblici che gli sono affidati ed esclusivamente alla cura di questi deve ispirare le proprie decisioni e i propri comportamenti.
2. La trasparenza deve essere concretamente attuata in maniera tale da assicurare a chiunque la possibilità di conoscere, comprendere e valutare ogni aspetto dell'attività del Comune, per rendere il proprio operato facilmente controllabile e comparabile con altre realtà e per consentire ai cittadini un'effettiva, responsabile partecipazione alla vita amministrativa del Comune.
3. I principi di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'attività svolta dal Comune nei confronti di altre pubbliche amministrazioni o di soggetti alle stesse parificati.
4. Le norme di questo regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa dell'Unione Europea, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Articolo 3 — Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti di questo regolamento si intendono per:
 - a) **trasparenza**: la possibilità di conoscere, comprendere, fruire e riusare, da parte di chiunque, in qualunque momento, senza la necessità di dimostrare un interesse qualificato o attivare

specifici procedimenti amministrativi, informazioni, dati e documenti che riguardano l'attività del Comune;

- b) **legge anticorruzione**: la legge 6 novembre 2012 n. 190 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- c) **decreto legislativo**: il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- d) **Codice**: il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196— Codice in materia di protezione dei dati personali;
- e) **CAD**: il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 — Codice dell'Amministrazione digitale;
- f) **attività del Comune**: l'attività mediante la quale il Comune provvede concretamente, direttamente o indirettamente tramite soggetti terzi, anche di natura privata, alla cura degli interessi pubblici di propria competenza o da questo individuati;
- g) **riuso o riutilizzo**: l'uso di informazioni, dati e documenti, da parte di persone fisiche o giuridiche per finalità diverse da quelle per le quali le informazioni, i dati e i documenti sono stati creati, con l'unico obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità;
- h) **Programma**: il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo;
- i) **stakeholder**: tutti i soggetti, pubblici e privati, individuali e collettivi, portatori di interessi rilevanti per la trasparenza;
- j) **stato di salute**: lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale di una persona fisica, anche indipendente e non collegato a uno stato di malattia;
- k) m) **Albo**: l'Albo Pretorio elettronico previsto dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Articolo 4 — Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. In relazione all'attuazione della trasparenza, il Programma stabilisce:
 - a) le modalità, le risorse e i tempi necessari per l'attuazione degli obblighi di trasparenza;
 - b) le misure organizzative e le risorse necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
 - c) gli strumenti di verifica dell'efficacia delle azioni e delle misure individuate nel Programma;
 - d) le modalità per l'individuazione, nonché i meccanismi e le regole di coinvolgimento degli stakeholder.
2. Il Programma individua, inoltre, livelli, qualitativi e quantitativi, e obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalle norme di legge, e le relative modalità, risorse e tempi di attuazione.

Articolo 5 — Responsabile della Trasparenza

1. Il Responsabile della Trasparenza, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo, è individuato nel Vice Segretario Comunale
2. Il Responsabile della Trasparenza:
 - a) provvede al monitoraggio e al controllo dell'attuazione del Programma;
 - b) provvede all'aggiornamento delle disposizioni in materia di pubblicità contenute nel Programma;
 - c) stabilisce i criteri per l'organizzazione della struttura del sito internet e delle pagine web per adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza;
 - d) emana direttive in materia di semplificazione del linguaggio amministrativo e di comunicazione efficace;
 - e) segnala ai soggetti competenti il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicità.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma precedente, il Responsabile della Trasparenza deve essere assistito da personale qualificato, preventivamente e appositamente formato. Allo

stesso, inoltre, deve essere necessariamente assicurato un adeguato supporto di risorse strumentali e finanziarie;

4. Per assolvere i compiti e le funzioni previste nel comma 2, il Responsabile della Trasparenza adotta, con proprio provvedimento, direttive vincolanti per le strutture del Comune;

5. Tutte le strutture organizzative del Comune, per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, sono tenute a collaborare con il Responsabile della Trasparenza e ad ottemperare alle direttive da questo adottate.

TITOLO II - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Articolo 6 — Trasparenza

1. La trasparenza si realizza mediante la pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito internet del Comune.
2. I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati con modalità tali da assicurarne:
 - a) la completezza e l'integrità;
 - b) la tempestività e il costante aggiornamento;
 - c) la facilità di consultazione, la comprensibilità e la chiarezza, compresa la semplicità del linguaggio utilizzato;
 - d) l'accessibilità.
3. Tutti i dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo quanto dispone l'articolo 68 del CAD.
4. I responsabili delle strutture del Comune e i responsabili del procedimento collaborano con il Responsabile della Trasparenza per gli scopi indicati nel comma 2 e assicurano:
 - a) la conformità dei dati, delle informazioni e dei documenti agli originali;
 - b) il rispetto dei limiti alla trasparenza, di cui all'articolo 8;
 - c) il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
5. Resta ferma la responsabilità dei soggetti indicati nel comma precedente per la fornitura al Responsabile della Trasparenza di dati inesatti, incompleti, non aggiornati o pregiudizievoli per il diritto alla riservatezza di terzi.

Articolo 7 — Limiti alla trasparenza

1. Non possono essere resi trasparenti, secondo quanto disposto da questo regolamento, le informazioni, i dati e i documenti sottratti all'accesso, in applicazione dell'articolo 24 della legge n. 241/1990, individuati nel regolamento comunale in materia di accesso ai documenti e alle informazioni.
2. Le informazioni e i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche possono essere resi trasparenti esclusivamente con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 9 della legge 6 settembre 1989 n. 322.

Articolo 8 — Trasparenza e tutela dei dati personali

1. La pubblicazione di dati e informazioni sul sito internet del Comune concretizza un caso di diffusione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera m) del Codice.
2. Fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni di legge in relazione a particolari categorie di dati, informazioni e documenti, i dati personali e i dati identificativi non possono essere pubblicati se, per assicurare il corretto e completo esercizio del diritto alla trasparenza, sia sufficiente utilizzare misure di anonimizzazione, limitare la visibilità di dati o parti di documenti o utilizzare altri strumenti idonei a tutelare le esigenze di riservatezza.
3. I dati sensibili e giudiziari possono essere pubblicati solo nel caso in cui la pubblicazione risulti, con adeguata motivazione, l'unico mezzo utilizzabile per assicurare il corretto e completo esercizio del diritto alla trasparenza.
4. E' vietato pubblicare i dati, le informazioni e i documenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Articolo 9 - Accessibilità

1. I dati, le informazioni e i documenti oggetto della trasparenza devono essere accessibili e fruibili in forma permanente, gratuita e senza necessità di autenticazione informatica.
2. Il Comune può pubblicare sul sito internet dati, informazioni e documenti relativi a singoli procedimenti amministrativi. In tal caso il diritto alla trasparenza è riconosciuto esclusivamente al titolare del procedimento, o al soggetto da questo espressamente individuato, attraverso l'attribuzione di una chiave di accesso personale.
3. Il Comune garantisce l'accessibilità del sito internet da parte dei soggetti diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento. Per questo scopo, il sito internet è costruito conformemente alle disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 2004 n. 4 — Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici — e nel relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005 n. 75.

Articolo 10 — Inserimento e aggiornamento

I dati, le informazioni e i documenti oggetto della trasparenza sono pubblicati sul sito internet contestualmente alla loro formazione, adozione, elaborazione o aggiornamento e comunque entro un termine proporzionato e non eccessivo in relazione alla natura e alla consistenza dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Articolo 11 - Sicurezza

1. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del Codice e dall'articolo 51 del CAD, i dati, le informazioni e i documenti oggetto della trasparenza devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso non autorizzato, non consentito o non conforme alle modalità e alle finalità della trasparenza.
2. Per lo scopo di cui al comma 1, il Responsabile del sito internet adotta tutte le necessarie, idonee e preventive misure di sicurezza.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono individuate e applicate sulla base delle migliori conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei dati, delle informazioni e dei documenti da proteggere.

TITOLO III - ALBO PRETORIO ELETTRONICO

Articolo 12 — Gestione dell'Albo Pretorio Elettronico

1. L'Albo Pretorio Elettronico è collocato all'interno del sito web istituzionale del Comune, in un'area appositamente destinata.
2. La pubblicazione all'Albo è competenza del messo comunale, il quale attesta l'avvenuta pubblicazione attraverso la redazione di un'apposita nota informatica, sottoscritta con firma digitale.
3. L'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni di cui all'articolo 124 del decreto legislativo n. 267/2000 — Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - e dei documenti provenienti da soggetti esterni è attestata dal messo comunale.
4. L'avvenuta pubblicazione potrà essere verificata tramite la consultazione dell'Albo sul sito Istituzionale, sul quale sarà pubblicato il documento con gli estremi temporali di pubblicazione.

Articolo 13 - Atti destinati alla pubblicazione

1. Sono pubblicati all'Albo Pretorio gli atti e i documenti del Comune, per i quali norme di legge o regolamento richiedano la pubblicazione all'Albo con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità notizia.
2. Inoltre, sono pubblicati all'Albo i documenti la cui pubblicazione è richiesta da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti che ne abbiano titolo.
3. Gli atti da pubblicare all'Albo devono essere elaborati nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 7 e 9 e del Codice.
4. I documenti la cui pubblicazione all'Albo è richiesta da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti che ne abbiano titolo sono pubblicati senza che gli addetti effettuino alcuna verifica in ordine alla tutela dei dati personali e della riservatezza in genere.
5. In ogni caso, il Comune è esente da qualunque responsabilità per quanto riguarda i contenuti e le modalità di redazione dei documenti, da pubblicare all'Albo, provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti che ne abbiano titolo.

Articolo 14 - Formato dei documenti

1. Tutti i documenti informatici da pubblicare all'Albo, provenienti sia dalle strutture organizzative del Comune che da soggetti esterni, devono essere in un formato che ne garantisca l'inalterabilità e sottoscritti con firma digitale.
2. Il Responsabile del sito internet individua, con proprio provvedimento, l'elenco dei formati accettabili e provvede a ogni suo necessario aggiornamento.
3. Il Comune si riserva la facoltà di acquisire e trattare i documenti informatici provenienti da soggetti esterni che i propri uffici riescano a decifrare e interpretare con le tecnologie a loro disposizione. Si intendono, comunque, non ricevibili i documenti informatici che, se pur firmati digitalmente, contengono al loro interno formule o altri elementi che, per la loro natura, pregiudicano la stabilità del documento sottoscritto.